

## **TI\_GERICHTE 11.1995.34 vom 16. Januar 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.34)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.34 du 16 janvier 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.34 del 16 gennaio 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio della lite, se esistono i presupposti processuali, tra cui la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3 CPC), pronunciandosi con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). L'impugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o conferito dal giudice (art. 96 cpv. 3 CPC). Se il giudice rifiuta il conferimento, il gravame è trattato soltanto con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv.).

#### **E. 4**

Per l'art. 150 seconda frase CPC l'indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. Meramente indicativa per il giudice (Rep 1985 pag. 86), la tariffa citata prevede per una causa avente un valore litigioso di fr. 15 000.– un onorario normale compreso tra l'8 e il 15% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA). nella sua applicazione la tariffa riserva quindi, come le legge sulla tariffa giudiziaria un considerevole margine di apprezzamento. Trattandosi poi di una causa non completa (nel caso in esame di una procedura limitata all'accertamento di un presupposto processuale), l'onorario dev'essere ridotto, tenendo conto in ogni modo del tempo profuso da un avvocato diligente nella trattazione di una pratica analoga (art. 11 cpv. 1 TOA), ciò che comporta la necessità di far capo a un ulteriore parametro di apprezzamento. Nella fattispecie l'onorario di patrocinio secondo il valore (art. 9 cpv. 1 TOA) sarebbe verosimilmente ammontato a circa fr. 1350.–, il grado di difficoltà della causa apparendo per ora - nel quadro di una valutazione complessiva - relativamente ridotto (9%). Per quanto riguarda l'onorario a tempo, l'accertamento del presupposto processuale ha richiesto al patrocinatore della parte attrice la partecipazione all'udienza preliminare del 14 aprile 1994 (limitata alla questione della competenza per territorio), al sopralluogo del 6 maggio 1994 nel cimitero di Lugano e alla discussione finale del 28 settembre successivo. Valutato un presumibile dispendio di tempo attorno alle 5 ore, remunerate fr. 220.– l'una (retribuzione senz'altro consona alla particolarità del caso), l'onorario a tempo sarebbe ammontato a fr. 1100.– complessivi. I due fattori (valore e tempo) avrebbero poi dovuti essere mediati secondo la formula in uso presso l'autorità di moderazione. (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 150 CPC). Ne sarebbe risultato un onorario di circa fr. 1200.–, esattamente la somma stabilita dal primo giudice. Ciò posto, non può farsi questione di eccesso o abuso nel potere di apprezzamento per quel che è delle ripetibili.

## E. 5

Spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) fr. 50.– fr. 350.– sono posti, in solido, a carico degli appellanti, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte l'importo di fr. 500.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: - avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.